

Affidato con delibera ce N.31 del 30.11.05



COMUNE DI MARZANO
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA
E DEI
SERVIZI CIMITERIALI**

INDICE GENERALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Articolo 1 – Oggetto</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 – Competenze</i>	<i>“</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 – Responsabilità</i>	<i>“</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 – Atti a disposizione del pubblico</i>	<i>“</i>	<i>3</i>

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

<i>Articolo 5 – Trasporti funebri</i>	<i>“</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 – Ammissione nelle strutture cimiteriali</i>	<i>“</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7 – Servizi gratuiti</i>	<i>“</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 8 – Inumazione</i>	<i>“</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9 – Esumazioni ordinarie</i>	<i>“</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 10 – Esumazioni straordinarie</i>	<i>“</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 11 – Tumulazione</i>	<i>“</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 12 – Estumulazione ordinaria</i>	<i>“</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 13 – Estumulazione Straordinaria</i>	<i>“</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 14 – Oggetti da recuperare</i>	<i>“</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 15 – Cremazione</i>	<i>“</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 16 – Camera mortuaria</i>	<i>“</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 17 – Ossario comune</i>	<i>“</i>	<i>7</i>

TITOLO III CONCESSIONI

<i>Articolo 18 – Modalità di concessione</i>	<i>“</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 19 – Durata delle concessioni</i>	<i>“</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 20 – Provvedimento di concessione</i>	<i>“</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 21 – Concessioni provvisorie</i>	<i>“</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 22 – Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune</i>	<i>“</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 23 – Uso di sepolture private</i>	<i>“</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 24 – Rinuncia a concessione cimiteriale</i>	<i>“</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 25 – Decadenza</i>	<i>“</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 26 – Estinzione di concessione cimiteriale</i>	<i>“</i>	<i>11</i>

TITOLO IV
POLIZIA DEI CIMITERI

<i>Articolo 27 – Orari di apertura e chiusura dei cimiteri</i>	“	11
<i>Articolo 28 – Disciplina dell’ingresso nei cimiteri</i>	“	11
<i>Articolo 29 – Norme di comportamento all’interno dei cimiteri</i>	“	11
<i>Articolo 30 – Collocazione di lapidi funerarie</i>	“	12

TITOLO V
LAVORI NEI CIMITERI

<i>Articolo 31 – Accesso alle imprese nei cimiteri per L’esecuzione di lavori riguardanti le tombe</i>	“	12
<i>Articolo 32 – Esecuzione dei lavori – Responsabilità</i>	“	13

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

<i>Articolo 33 – Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento</i>	“	13
--	---	----

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 , n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni ed al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Art. 2 **Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o da persona da lui delegata.

E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di P.M. curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Art. 3 **Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 4 **Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici comunali è tenuto su supporto cartaceo e informatico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, presso il cimitero locale e gli uffici comunali:

- 1) L'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- 2) Copia del presente regolamento;
- 3) L'elenco delle salme soggette ad esumazione ed estumulazione ordinaria nel corso dell'anno.

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 5

Trasporti funebri

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U.L.P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il servizio di Onoranze funebri o di pompe funebri non costituisce un servizio di competenza del Comune, ma è rimesso alla libera iniziativa economica privata.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica della chiusura del feretro.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengono richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero.

Per i morti di malattie infettive-diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Per i trasporti all'estero o dall'estero si osservano le norme previste nel capo IV del D.P.R. n. 285/90.

Art. 6

Ammissione nelle strutture cimiteriali

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali e le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Marzano;
- b) ovunque decedute, ma aventi la residenza nel Comune di Marzano, al momento della morte;
- c) Le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) Le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti nel cimitero comunale;

- e) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) Le salme di coloro che hanno avuto in vita la residenza a Marzano almeno per 20 anni, anche se al momento del decesso non più residenti.

Art. 7 **Servizi gratuiti**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- 1) Il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione comunale;
- 2) Il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- 3) La deposizione delle ossa nell'ossario comune;

Art. 8 **Inumazione**

Sono destinati n. 3 posti comuni per le sepolture per inumazione nei campi cimiteriali.

Le sepolture per inumazione comune avvengono nei campi di inumazione per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo ed una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 9 **Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri.

I congiunti interessati dovranno presentare domanda presso gli uffici comunali, con pagamento delle tariffe vigenti.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate alle persone che hanno presentato domanda di cui sopra.

A coloro che abbiano presentato regolare domanda è consentito di assistere all'operazione di verifica.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di inumazione previsto è un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

Nel caso in cui, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario ovvero per cremarle.

Art. 10 ***Esumazioni straordinarie***

L'esumazione di una salma è straordinaria e avviene in presenza dell'Ispettore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale qualora richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione.

Si può effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto l'anno.

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.

Art. 11 ***Tumulazione***

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 12 ***Estumulazione ordinaria***

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non mineralizzate fa riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 13 ***Estumulazione straordinaria***

Le estumulazioni straordinarie si eseguono in presenza dell'Ispettore Sanitario, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Art. 14 ***Oggetti da recuperare***

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 15 ***Cremazione***

La cremazione è il procedimento con cui un cadavere viene bruciato e ridotto in cenere.

Le disposizioni in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri vengono regolate dalla Legge n. 130 del 30.05.2001.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile quando risulti la volontà del defunto (o dei familiari più stretti) di essere cremato.

Art. 16 ***Camera mortuaria***

Il cimitero di Marzano (Capoluogo) ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle esumate od estumulate per esigenze varie.

Art. 17 ***Ossario Comune***

Nei cimiteri di Marzano e Spirago è istituito un ossario comune per raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

L'ossario deve essere costruito con cura, cosicché le ossa non siano visibili.

TITOLO III CONCESSIONI

Art. 18 Modalità di concessione

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90 le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia le salme che i resti mortali e le ceneri. La durata delle concessioni è la seguente:

La durata è fissata:

- a) In 99 anni per le cappelle familiari;
- b) In 60 anni per i loculi ;
- c) In 60 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
- d) In 30 anni per le tombe in terra.

Il regime di perpetuità delle concessioni è stato abrogato dal D.P.R. n. 803/75, che ha invece introdotto il principio della temporaneità delle concessioni, principio poi ribadito dall'ultimo D.P.R. n. 285/90.

Resta confermata la durata delle concessioni per cappelle familiari in anni 99 decorrenti dalla concessione, inoltre al fine di regolarizzare la situazione riguardante le concessioni di tomba perpetua a terra, le stesse si intendono revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della prima salma.

Le concessioni in uso delle aree e dei manufatti cimiteriali sono concesse ai privati:

1. residenti nel Comune di Marzano secondo la tariffa ordinaria stabilita dalla Giunta Comunale;
2. non residenti nel Comune di Marzano con applicazione del doppio della tariffa ordinaria;
3. non residente nel Comune di Marzano ma che siano nati o abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno 20 (venti) anni con applicazione della tariffa ordinaria aumentata del 50%.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni per i periodi di cui ai punti a), b), c) e d).

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti priorità:

- a) Tumulazione di salma;
- b) Traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- c) Traslazione di salma a richiesta dei concessionari;
- d) Concessione a persone viventi per la tumulazione futura.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di posti per le eventuali richieste.

Nelle costruzioni a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale

Le richieste di loculi in numero superiore a tre saranno accolte assegnandoli secondo il senso verticale.

Non è ammessa la concessione di oltre quattro loculi allo stesso richiedente.

Qualora il titolare di una concessione ne richieda altra diversa, la concessione precedente si intende automaticamente revocata, senza diritto a restituzione della somma pagata.

Conseguentemente il Comune ne potrà disporre a pieno titolo.

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide di marmo, a cura e spese del concessionario.

Art. 19 **Durata delle concessioni**

Le concessioni avranno decorrenza dalla data di redazione dell'atto o dalla prima sepoltura se antecedente.

Le concessioni cimiteriali non sono cedibili e sono destinate alla sepoltura dei soggetti indicati nel contratto di concessione.

Art. 20 **Provvedimento di concessione**

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto (in carta legale) contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- La durata;
- La/e persona/e o i concessionari;
- Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 21 **Concessioni provvisorie**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) Per coloro che devono effettuare i lavori di ripristino di tombe private;
- c) Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 22

Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune.

Qualora venga liberata una tomba o un loculo in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere depositi in altra sepoltura, lo stesso rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Art. 23

Uso di sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso.

Per le sepolture private in cappelle familiari è ammessa la sepoltura:

1. Per familiari, parenti ed affini fino al 6° grado (in ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro)
2. Inoltre in base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza.
3. Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze nei confronti del concessionario.

Art. 24

Rinuncia a concessione cimiteriale.

Qualora la concessione occupata venga liberata dalla salma (per esumazione, estumulazione o traslazione della stessa in altra sepoltura) tale operazione è da intendersi rinuncia automatica alla concessione medesima.

Art. 25

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "30" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere autorizzate entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata ai sensi degli artt. 7 e succ. della legge n. 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi diritto, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la comunicazione viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi diritto, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

Art. 26

Estinzione di concessione cimiteriale

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo, nell'ossario o cinerario comune.

TITOLO IV

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 27

Orari di apertura e chiusura dei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

Art. 28

Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) Alle persone munite di imballi o involti di qualunque specie contenenti materiale non attinente, se non previamente autorizzate.
- c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) A coloro che intendono richiedere o raccogliere all'interno del cimitero elemosina o offerta.
- e) Ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute di età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 29

Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Entrate con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) Introdurre oggetti irriverenti;
- d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
- j) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) Assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati da parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- m) Qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 30

Collocazione di lapidi funerarie

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali previsti dalla legge.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di mt. 1 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

TITOLO V

LAVORI NEI CIMITERI

Art. 31

Accesso alle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Le spese relative sono a carico dei concessionari.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 32

Esecuzione dei lavori – Responsabilità.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nei precedenti commi, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n.10.

Sono revocate le precedenti disposizioni regolamentari e tariffarie approvate da questo Ente.